

SLC - **CGIL**
FISTel - **CISL**
UILCOM - **UIL**

Sindacato Lavoratori Comunicazione
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

Spett.le ASSTEL
Via Barberini, 11
Roma

e.p.c. Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei
Servizi Pubblici Essenziali
Piazza del Gesù- Roma

Roma , 17 gennaio 2017

Oggetto: **Sciopero del 1 Febbraio 2017 settore TLC. Diffida per il rispetto dei presidi minimi e informativa all'utenza.**

Le scriventi OO.SS. diffidano l'Asstel, in rappresentanza delle aziende delle Telecomunicazioni, a far rispettare le norme previste dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art.2 comma 2 della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n.83 del 2000, nel settore delle telecomunicazioni e dalle relative delibere 07/643 del 15-11-2007 e 08/59 del 31-01-2008.

Si richiama, in particolare, il rispetto degli articoli 1, 2, 3 e 11 della suddetta Regolamentazione provvisoria.

Art.1 (ambito di applicazione) Esclusione dei reparti non operativi, quando non sono collegati a garantire i diritti alla persona, esclusione dei reparti operativi che svolgono attività di promozione commerciale, esclusione dei reparti back-office, fatti salvi quelli indispensabili alla attivazione delle linee, esclusione dei reparti che svolgono attività tecniche di installazione, collaudo di nuovi impianti, apparati o tecnologie.

Art.2 (prestazioni indispensabili) In particolare devono considerarsi tali quelle che in ambito customer care attengono esclusivamente alle attività finalizzate a garantire la libertà di comunicazione e nelle misure massime previste dall'Art. 3;

Art.3 (personale comandato) In mancanza di risultati negoziali tra le OO.SS. e le Direzioni aziendali i contingenti di presidio non possono superare il 30% del personale normalmente presente e delle prestazioni normalmente erogate nel tempo interessato alla durata dello sciopero, fermo restando che vanno assicurate le condizioni di sicurezza.

Art.11 (informazione all'utenza) Le aziende devono comunicare all'utenza, nelle forme adeguate, almeno 5 gg prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi minimi che saranno garantiti.

Il mancato rispetto delle norme sopracitate sarà considerato violazione della legge sul Diritto di sciopero e le aziende singolarmente responsabili di tali inadempimenti saranno denunciate alle Autorità Competenti.

Le Segreterie Nazionali SLC –FISTel - UILCOM